

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 689.....

DEL 10/12/2020.....

OGGETTO: adozione "Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti di Arpa Sicilia e aventi diritto".

<p>Struttura Proponente: <u>SA1</u></p> <p>PROPOSTA n. <u>35</u> del <u>30.11.20</u></p> <p>II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Sottile Sabrina</p> <p><u>Sottile Sabrina</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Pietro Testai</p> <p><u>Pietro Testai</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi</p> <p>_____</p>
---	--

In data 10/12/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/G, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario SIG. MERLADANTE adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il nuovo Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.239/Gab del 31 Maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, dell'5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2020 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2019;

RICHIAMATI gli articoli 25 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'08/06/2000, 25 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa dell'08/06/2000 e 26 del CCNL del Comparto sottoscritto il 20/09/2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07/04/1999;

considerato che al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni relative all'assistenza legale per i dipendenti ed aventi diritto quest'Agenzia intende adottare uno specifico regolamento che possa, da un lato garantire univoche indicazioni ai dipendenti e aventi diritto che si trovino coinvolti in un procedimento giudiziario e dall'altro fornire criteri operativi agli uffici incaricati di procedere per assicurare la tutela legale ai medesimi;

PRESO ATTO della necessità di provvedere a regolamentare l'istituto del patrocinio legale a favore dei dipendenti dell'Arpa Sicilia e degli aventi diritto in attuazione degli articoli dei contratti collettivi di cui ai precedenti punti;

ESAMINATA la proposta di "Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti dell'Arpa Sicilia e degli aventi diritto" con la modulistica allegata che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrale e sostanziale;

RITENUTA la stessa conforme al dettato normativo sopra richiamato e ritenuto, pertanto, di disporre l'approvazione;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata


PROPONE

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** l'allegato "Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti dell'Arpa Sicilia e degli aventi diritto", con la modulistica relativa modulistica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- 3) **PRENDERE ATTO** che, qualora dovessero intervenire modifiche normative o contrattuali, si provvederà al recepimento delle stesse modificando il regolamento di cui al punto 2).
- 4) **DISPORRE** che del regolamento e della relativa modulistica venga data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale;
- 5) **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere alla pubblicazione del presente regolamento nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Direttore ad interim della Struttura

Dott. Pietro Maria Testai




Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Tecnico

Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore Amministrativo;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Carmelo Mazzana



Il segretario verbalizzante



REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ARPA SICILIA E AVENTI DIRITTO

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1 SCOPO E FINALITÀ

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 ACRONIMI E DEFINIZIONI

ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 5 ARTICOLATO:

5.1. MODALITÀ ATTUATIVE

5.2. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

5.3. CONFLITTO DI INTERESSI

5.4. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

5.5. MISURA DEL PAGAMENTO O DEL RIMBORSO

5.6. CONSULENTI TECNICI DI PARTE

5.7. COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AZIENDA

5.8. COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALI

5.9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 6 NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 7 ARCHIVIAZIONE

ART. 8 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Normativa di riferimento

Le fonti giuridiche dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del SSN hanno natura contrattuale, essendo rinvenibili nei CC.CC.NN.LL della Dirigenza e del Comparto: l'art. 25 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'08/06/2000, l'art.25 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa dell'08/06/2000 e l'art. 26 del CCNL del Comparto sottoscritto il 20/09/2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07/04/1999.

Il presente regolamento si applica a seguito della chiamata in giudizio del dipendente per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della citata normativa e pertanto del presente regolamento i procedimenti civili e penali in cui il dipendente sia parte attrice o querelante.

ART. 1 SCOPO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'istituto contrattuale relativo al patrocinio legale, istituito in forza del quale l'ARPA Sicilia garantisce l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti o agli aventi diritto di cui al successivo art. 2.
2. In particolare le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità, le procedure ed i limiti per l'ammissione ed il riconoscimento del patrocinio legale per l'assunzione diretta a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale o per rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile aperti nei confronti degli stessi e connessi al rapporto di servizio.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il diritto al patrocinio legale viene riconosciuto a favore del personale dipendente dell'ARPA Sicilia

appartenente al:

- ✓ ruolo della dirigenza medica, sanitaria, tecnica professionale, amministrativa e delle professioni sanitarie;
- ✓ comparto;

per fatti o atti avvenuti durante il rapporto di lavoro.

2 La tutela opera anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l'ARPA Sicilia esclusivamente per fatti avvenuti durante lo svolgimento dello stesso.

3. In presenza delle condizioni di operatività previste dal presente Regolamento le modalità attuative dell'istituto del patrocinio legale sono le seguenti:

A) in caso di assenza di conflitto di interessi ARPA Sicilia, se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti, i propri interessi e la propria immagine, ove si verifichi l'apertura di un procedimento giudiziario a carico di un dipendente, assume fin dall'inizio ogni onere di difesa a proprio carico, fornendo all'avente diritto un legale fiduciario di ARPA Sicilia attinto di comune accordo dall'apposito elenco costituito dalla SSHORT LIST degli Avvocati di Arpa Sicilia;

B) in caso di conflitto di interessi o nel caso in cui l'avente diritto scelga di affidare la propria difesa nel procedimento giudiziario ad un legale di propria esclusiva fiducia, l'interessato provvederà con oneri interamente a proprio carico alla difesa e ARPA Sicilia, in caso di esito favorevole del procedimento giudiziario con provvedimento definitivo, provvederà al rimborso degli oneri di difesa sostenuti dall'interessato, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. ARPA Sicilia può concedere il patrocinio legale solo ove vi sia stretta connessione tra l'azione giudiziaria promossa nei confronti del dipendente e la funzione pubblica esercitata e sia possibile imputare gli effetti dell'agire dell'interessato direttamente all'Agenzia, restando escluso quando il dipendente/avente diritto abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuitagli dall'Azienda.

ART. 3 ACRONIMI E DEFINIZIONI

CCNL Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

CCNL SPTA Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;

ART. 5 ARTICOLATO

5.1. MODALITÀ ATTUATIVE

1. Nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di un soggetto previsto all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento si possono verificare le seguenti ipotesi:

IPOTESI A)

Art. 25 CCNL Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA 8.06.2000 e Art. 26 Comparto 20.09.2001 1° COMMA. L'interessato, può scegliere di comune accordo con l'Agenzia il legale tra quelli individuati ed iscritti nell'apposito elenco degli Avvocati iscritti nell'apposita Schort list degli Avvocati di Arpa Sicilia per l'eventuale conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto dell'Ente, tra cui rientra anche il professionista legale eventualmente designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale.

In tale ipotesi, in assenza di condizioni ostative, l'Arpa Sicilia assumerà a proprio carico ogni onere di difesa dell'interessato fin dall'apertura del procedimento;

IPOTESI B)

Art. 25 CCNL Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA 8.06.2000 e Art. 26 Comparto 20.09.2001 2° COMMA. Nel caso in cui vi sia conflitto di interessi, o l'elenco dei legali non sia istituito o ove istituito gli iscritti non rivestano carattere di fiduciarità per l'interessato quest'ultimo può avvalersi di un legale di sua esclusiva fiducia.

In tale ipotesi l'avente diritto anticiperà personalmente gli oneri di difesa e, nel caso di conclusione favorevole del procedimento e in presenza di tutte le condizioni di operatività previste dal presente regolamento, potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute per la difesa secondo le modalità e nei limiti di cui al successivo art. 5.5.

Nel caso in cui l'interessato nominasse più di un legale, i relativi oneri per tale ulteriore nomina saranno interamente a suo carico salvo che la Compagnia assicurativa con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale preveda la possibilità di nominare più di un legale.

5.2 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

1. L'interessato, informato dell'inizio di un procedimento giudiziario a proprio carico, **a pena di decadenza dal diritto al patrocinio**, deve darne immediata comunicazione scritta compilata secondo l'apposito modello (**allegato A o B**) vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti e, comunque, entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla Struttura Amministrativa Affari generali e legali di Arpa Sicilia-SA1-fornendo tutti gli elementi utili a propria conoscenza ed inviando in allegato copia degli atti relativi. L'interessato è tenuto a collaborare attivamente con l'Amministrazione alla valutazione delle cause che hanno determinato il procedimento stesso ed a comunicare lo sviluppo della vertenza giudiziaria in particolare nel caso di procedimenti penali, l'eventuale costituzione di parte civile e le

eventuali consulenze peritali che possano riguardare anche la responsabilità civile della **ARPA Sicilia** per i medesimi fatti oggetto dell'azione giudiziaria nei confronti del dipendente.

2. Le richieste pervenute ad avvenuta conclusione del procedimento o quelle tardive che comportino per l'Arpa Sicilia l'impossibilità di valutare fin dall'origine il proprio interesse alla tutela dei propri diritti, interessi e/o della propria immagine o comportino per la tardività la non operatività di coperture assicurative dell'Ente, non verranno accolte. Detta preclusione non opera per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti.

3. La comunicazione dovrà contenere con chiarezza l'indicazione della tipologia di patrocinio scelto tra le due diverse ipotesi disciplinate rispettivamente dal 1°(**modello allegato A**) e dal 2° comma (**modello allegato B**) dei precitati articoli dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, d'ora in avanti indicate quali ipotesi A) e ipotesi B), nonché l'eventuale stipula di polizze personali.

4. In ogni caso, dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:

- a) l'apertura a carico dell'avente diritto di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile, con esclusione della fase stragiudiziale;
- b) i fatti o gli atti contestati siano direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti istituzionali intendendosi per tali quelli compiuti nell'esercizio delle funzioni affidate all'interessato;
- c) vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento di un dovere e il compimento dell'atto o fatto, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta;
- d) l'assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione.

5.3.CONFLITTO DI INTERESSI

1. Premesso che ai fini dell'individuazione del conflitto di interesse occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario, per conflitto di interessi si intende una situazione in cui la difesa dell'interessato non sia corrispondente alla tutela dei diritti ed interessi dell'Ente. Affinché non sussista conflitto di interessi deve essere in concreto esclusa ogni eventuale responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri di ufficio.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ipotesi tipiche di conflitto di interessi:

- a) l'individuazione, da parte della Procura della Repubblica di **ARPA Sicilia** quale persona offesa dal reato contestato al dipendente nella richiesta di rinvio a giudizio od in altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell'imputazione;
- b) la costituzione di parte civile dell' **ARPA Sicilia** nel procedimento penale o la possibilità di costituirsi;
- c) l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'interessato per lo stesso fatto contestato in sede giudiziaria;
- d) la violazione di disposizioni contrattuali o del Codice Disciplinare che astrattamente possano giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare, anche se di fatto non avvenuta;
- e) l'apertura di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile. L'**ARPA Sicilia** potrà dare attuazione al diritto di patrocinio legale solo dopo proscioglimento/assoluzione definitivi.

f) la sussistenza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse dell'Azienda;

g) se il fatto contestato configuri violazione di norme di legge o di regolamento che il Dirigente era tenuto ad osservare nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Qualora l'Amministrazione rilevi una situazione di conflitto di interessi all'apertura del procedimento giudiziario a carico dell'interessato dovrà procedere secondo le modalità di cui all'art. 5.1, lettera B).

5.4. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Al momento della conclusione del procedimento con provvedimento che definisce la fase di indagine ovvero con sentenza passata in giudicato in caso di giudizio, l'amministrazione valuterà la sussistenza delle condizioni di operatività previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, nonché la sussistenza della conclusione favorevole del procedimento.

2. In caso di conclusione favorevole **ARPA Sicilia** procederà:

a. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera A) alla diretta liquidazione delle spettanze al legale incaricato;

b. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera B) al rimborso in favore dell'avente diritto della parcella quietanzata nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

3. In caso conclusione sfavorevole **ARPA Sicilia**:

a. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera A) procederà al recupero a carico dell'interessato di quanto eventualmente anticipato per le spese di giudizio;

b. nell'ipotesi di cui all'art. 5.1 lettera B) non procederà ad alcun rimborso.

4. Per "**conclusione favorevole**" del procedimento si intende ogni pronuncia dalla quale derivi la assoluta certezza della non colpevolezza dell'interessato a seguito di indagine sul fatto. In particolare, relativamente alla materia penale si ha "**conclusione favorevole**" del procedimento nelle seguenti ipotesi di proscioglimento assolutorio nel merito:

a. perché il fatto non sussiste;

b. perché l'imputato non ha commesso il fatto;

c. perché il fatto non costituisce reato;

d. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

e. perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;

f. perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova;

g. archiviazione della *notizia criminis*;

Nelle ipotesi assolutorie di cui alle lettere c), d), e) ed f) poiché ricorre l'eventualità che possano residuare per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, dunque, conflitto d'interessi, l'amministrazione procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti per riconoscere il patrocinio. Nell'ipotesi di cui al punto g) sarà necessario che la formula del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato;

5. Nei procedimenti penali non si ha "**conclusione favorevole**" oltre che nei casi di condanna ancorché ai fini della pena vi sia stata applicazione della sospensione condizionale della stessa, nelle seguenti ipotesi:

- a. applicazione della pena su richiesta (“*patteggiamento*”);
 - b. proscioglimento per prescrizione del reato;
 - c. proscioglimento per amnistia o indulto;
 - d. oblazione nelle contravvenzioni;
 - e. estinzione del reato per morte del reo;
 - f. remissione di querela o comunque mancanza di condizione di procedibilità;
 - g. proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato.
6. Nelle cause civili ove le stesse si siano concluse con sentenza che accerta la responsabilità del dipendente ancorché non vi sia condanna risarcitoria o con conciliazione giudiziale o cancellazione della causa dal ruolo o con transazione stragiudiziale;
7. Qualora in un giudizio civile vi sia condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave, l’interessato è tenuto a rifondere all’Azienda gli eventuali oneri di difesa sostenuti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 5 lettera A). Nessun rimborso spetterà al dipendente nel caso di applicazione dell’art.5 lettera B).

5.5 MISURA DEL PAGAMENTO O DEL RIMBORSO

1. In caso di conclusione favorevole del procedimento in presenza di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento, l’Agenzia provvederà nei termini seguenti:

- ✓ **Nel caso di cui all’art. 5 lettera A)** al pagamento direttamente in favore dell’avvocato scelto dall’avente diritto di comune accordo con **ARPA Sicilia** tra coloro che risultano nell’elenco dei legali che hanno manifestato interesse ad assumere l’incarico ed aderito alle condizioni di cui al contratto libero professionale di assistenza e patrocinio proposto da **ARPA Sicilia** ovvero indicato dalla Compagnia in caso di stipula di apposita polizza per la tutela legale, secondo le tariffe previste dall’art. 12 comma 2 dell’avviso vigente in Arpa Sicilia per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad Avvocati esterni e/o entro il limite rimborsabile dalla Compagnia assicurativa con la quale l’Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale;
- ✓ **Nel caso di cui all’art. 5 lettera B)** il rimborso in favore dell’avente diritto è subordinato alla presentazione di una apposita richiesta scritta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (**allegato D**), vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti alla quale dovranno essere allegati:
 - copia del provvedimento giudiziario, con l’attestazione della definitività/passaggio in giudicato;
 - parcella intestata all’avente diritto, quietanzata, indicante nel dettaglio l’attività svolta, con acclusa la relativa documentazione;

2. Il rimborso avverrà nel limite massimo del costo che sarebbe stato a carico dell’Agenzia nel caso in cui il dipendente avesse scelto il professionista fiduciario dell’Ente, di cui all’art. 5, lettera A). Il suddetto limite vale sia per i procedimenti penali, che per quelli civili e contabili ed è costituito secondo le tariffe previste dall’art.12 comma 2 dell’avviso vigente in Arpa Sicilia per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad Avvocati esterni e/o entro il limite rimborsabile dalla Compagnia assicurativa con la quale l’Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale;

3. Qualora l'interessato abbia nominato uno o più legali di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Agenzia ai sensi dell'art. 5 lett. A), i relativi oneri saranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcun rimborso salvo che la Compagnia assicurativa con la quale l'Agenzia ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale preveda la possibilità di nominare più di un legale. In tal caso tali oneri saranno rimborsati entro il limite stabilito dalla Compagnia assicurativa nelle condizioni di polizza.

4. In ogni caso:

- tutte le spese devono essere documentate;
- non viene riconosciuto il rimborso previsto dall'art.27 del D.M n.55/2014 per le trasferte sostenute dal legale scelto dall'avente titolo se quello indicato dall'Agenzia non avrebbe dovuto per l'esecuzione del mandato trasferirsi fuori dal luogo ove svolge in modo prevalente la professione.

5.6 CONSULENTI TECNICI DI PARTE (spese peritali)

1. Quanto stabilito nel presente Regolamento per i professionisti legali, si applica anche per i consulenti tecnici di parte (CTP).
2. In presenza di fattispecie complesse caratterizzate da profili interdisciplinari, potranno essere nominati più Consulenti Tecnici di parte, ciascuno per la materia di propria competenza e per le professionalità corrispondenti. In tal caso si potrà procedere al pagamento o al rimborso ma limitatamente ad un CTP per materia, entro il limite previsto dalla Compagnia assicurativa con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale.
3. Quanto al rimborso per il relativo onere lo stesso sarà riconosciuto a rimborso in misura non superiore a quella liquidata in giudizio al CTU.

5.7 COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AZIENDA

Gli aventi diritto al patrocinio legale ai sensi della vigente normativa e del presente Regolamento sono tenuti al rispetto dei propri obblighi contrattuali anche al fine di consentire l'operatività delle coperture assicurative dell'Azienda.

ART. 5.8 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Ente può tutelare i dipendenti stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente nel processo civile e/o penale e contabile.
2. Il Responsabile del Servizio competente, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali e, ove previsto dall'oggetto della polizza, il rimborso delle spese peritali, estragiudiziali e giudiziali per la difesa dell'Assicurato, ivi compreso l'Ente in quanto tale, in ogni stato e grado del giudizio, a seguito del sinistro rientrante in garanzia verificatosi nel periodo contemplato dalle relative Condizioni di polizza.

Il rimborso massimo è fissato nella polizza.

5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

5.9 COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALI

1. L'interessato, al momento della richiesta di patrocinio dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all'art.1910 c.c., l'eventuale stipula di polizze personali (quali ad esempio per la responsabilità civile verso terzi o per le spese giudiziarie) che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi (**modello allegato C**).

2. L'interessato, se in possesso delle predette polizze assicurative personali, come previsto dall'art. 1910, III comma c.c., deve segnalare il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa nei modi e termini previsti dalla propria polizza e avrà l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta segnalazione alla Struttura Amministrativa SA1 Affari Generali e legali.

5.10 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. L'Azienda contestualmente alla pubblicità del presente Regolamento rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/16.

2. Per quanto concerne il patrocinio legale, la relativa raccolta dati è finalizzata:

- a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi, ostativo all'accoglimento dell'istanza;
- alla gestione del rapporto contrattuale conseguente al conferimento dell'incarico all'avvocato per il mandato defensionale dell'avente titolo;
- ad attivare l'eventuale copertura assicurativa dell'Azienda per la RCT sanitaria e/o per le "spese legali e peritali" presso le rispettive Compagnie di Assicurazione;
- per fornire i dati all'Organismo regionale di gestione centralizzata dei sinistri e alle Compagnie Assicuratrici dell'Ente per la gestione degli stessi;
- per l'assolvimento degli obblighi attinenti alle pubblicazioni legali per la trasparenza ed anticorruzione.

3. In presenza di un eventuale rifiuto dell'interessato a fornire le informazioni che verranno richieste, l'Azienda potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, potrebbe comportare il non accoglimento della medesima.

4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito, e pertinente e non eccedente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

5. Possono venire a conoscenza dei dati dell'interessato: il titolare del trattamento dei dati, il responsabile e gli incaricati del trattamento.

6. Il titolare del trattamento dei dati è l'Arpa Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile - *pro tempore* ivi designato per effetto di apposito provvedimento d'incarico. Sia il Titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale della Arpa Sicilia.

ART. 6 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul sito istituzionale e si applica alle richieste di tutela legale pervenute successivamente alla pubblicazione. Restano definitivamente disapplicati se ed in quanto ancora in vigore i precedenti regolamenti o prassi operative in materia.

Al presente Regolamento viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito *intranet* aziendale.

Sono approvati i modelli allegati al presente Regolamento, vincolanti unicamente per quanto concerne il contenuto.

In caso di modifica delle tariffe professionali o degli accordi con i professionisti, l'Agenzia si riserva di modificare il presente Regolamento.

ART. 7 ARCHIVIAZIONE

L'accesso alla documentazione viene garantito dalla Rete internet/Intranet aziendale.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- A) MOD-A Facsimile richiesta di tutela legale – patrocinio legale Azienda;
- B) MOD-B Facsimile richiesta di tutela legale facsimile – patrocinio legale esterno all'Azienda;
- C) MOD-C Facsimile dichiarazione sostitutiva;
- D) MOD-D Facsimile richiesta di rimborso.

All'Arpa Sicilia
Via S. Lorenzo Colli n. 312/G
Palermo
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

**RICHIESTA TUTELA LEGALE
(patrocinio legale Agenzia)**

MODULO RICHIESTA TUTELA LEGALE "A" PAG 1

STRUTTURA DI APPARTENENZA: _____

INDIRIZZO SEDE DI LAVORO: _____

COGNOME E NOME: _____

CODICE FISCALE: _____

QUALIFICA: _____

INDIRIZZO ABITAZIONE: _____

CAP.: _____ CITTÀ: _____ TEL/CELL. _____

INDIRIZZO E-MAIL: _____

IN DATA _____ IL SOTTOSCRITTO È VENUTO A CONOSCENZA PER LA PRIMA VOLTA DI:

- PROCEDIMENTO PENALE
- PROCEDIMENTO CIVILE
- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IN PARTICOLARE HA RICEVUTO LA NOTIFICA DEL SEGUENTE ATTO:

- AVVISO DI GARANZIA
- AVVISO DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI
- VERBALE DI IDENTIFICAZIONE
- AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ATTO DI CITAZIONE/RICORSO ALTRO
(SPECIFICARE):

PROCEDIMENTO RGNR (1) :
REATO/I CONTESTATO/I(2) :
PROCEDIMENTO R.G./CIV.(3)

- 1 Da compilare solo nell'ipotesi di richiesta di tutela legale riferita ad indagine penale.
- 2 Da compilare solo nell'ipotesi di richiesta di tutela legale riferita ad indagine penale.
- 3 Da compilare solo nell'ipotesi di richiesta di tutela legale riferita a procedimento civile.

MODULO RICHIESTA TUTELA LEGALE "A" PAG 2

RICHIESTA TUTELA LEGALE
(patrocinio legale Azienda)
BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO

<hr/>

CHIEDE

ai sensi del vigente CCNL e del regolamento aziendale, il patrocinio legale dell'Azienda.

In caso di procedimento penale

Preso atto dei legali iscritti nell'elenco dei professionisti disponibili ad assumere l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per conto di Arpa Sicilia, dichiara di volersi avvalere come legale di fiducia nel procedimento penale sopra indicato del seguente patrocinatore:

NOMINATIVO LEGALE: _____

INDIRIZZO STUDIO: _____

CAP.: _____ CITTÀ: _____ TEL.: _____ INDIRIZZO E-MAIL: _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- Atto giudiziario

In caso di procedimento civile

Di volersi avvalere del legale che l'Azienda/l'Assicuratore intenderà designare per la difesa in giudizio al quale conferirà il mandato per il patrocinio.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Atto giudiziario

Firma: _____ Data _____

All'Arpa Sicilia
Via S. Lorenzo Colli n. 312/G
Palermo
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

RICHIESTA TUTELA LEGALE
(patrocinio legale esterno all'Agenzia)

MODULO RICHIESTA TUTELA LEGALE "B" PAG.1

STRUTTURA DI APPARTENENZA: _____

INDIRIZZO SEDE DI LAVORO: _____

COGNOME E NOME: _____

CODICE FISCALE: _____

QUALIFICA: _____

INDIRIZZO ABITAZIONE: _____

CAP.: _____ CITTÀ: _____ TEL/CELL. _____

INDIRIZZO E-MAIL: _____

IN DATA _____ IL SOTTOSCRITTO È VENUTO A CONOSCENZA PER LA PRIMA VOLTA DI:

- PROCEDIMENTO PENALE
- PROCEDIMENTO CIVILE
- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IN PARTICOLARE HA RICEVUTO LA NOTIFICA DEL SEGUENTE ATTO:

- AVVISO DI GARANZIA
 - AVVISO DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI
 - VERBALE DI IDENTIFICAZIONE
 - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
 - OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE o ATTO DI CITAZIONE/RICORSO o ALTRO (SPECIFICARE):
- _____
- _____

PROCEDIMENTO RGNR (1) :
REATO/I CONTESTATO/I(2) :
PROCEDIMENTO R.G./CIV.(3)

- 1 Da compilare solo nell'ipotesi di richiesta di tutela legale riferita ad indagine penale.
- 2 Da compilare solo nell'ipotesi di richiesta di tutela legale riferita ad indagine penale.
- 3 Da compilare solo nell'ipotesi di richiesta di tutela legale riferita a procedimento civile.

MODULO RICHIESTA TUTELA LEGALE "B" PAG.2

RICHIESTA TUTELA LEGALE
(patrocinio legale Azienda)
BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO

<hr/>

CHIEDE

ai sensi del vigente CCNL e del regolamento aziendale, il patrocinio legale dell'Azienda.

In caso di procedimento penale

Preso atto dei legali iscritti nell'elenco dei professionisti disponibili ad assumere l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per conto di Arpa Sicilia

DICHIARA

di non volersi avvalere di nessuno di nessuno di coloro che risultano iscritti ma di nominare come legale di fiducia:

NOMINATIVO LEGALE: _____

INDIRIZZO STUDIO: _____

CAP.: _____ CITTÀ: _____ TEL.: _____ INDIRIZZO E-MAIL: _____

DICHIARA

Inoltre di essere consapevole che nell'ipotesi di rimborso delle spese legali l'Azienda provvederà nel limite di quanto avrebbe rimborsato al/ai legale/i iscritti nell'apposito elenco e precisamente riconoscendo le tariffe previste dall'art.12 comma 2 dell'avviso vigente in Arpa Sicilia per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad Avvocati esterni e/o entro il limite rimborsabile dalla Compagnia assicurativa con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale.

Quanto al rimborso per l'eventuale onere del consulente tecnico di parte lo stesso sarà riconosciuto a rimborso in misura non superiore a quella liquidata in giudizio al CTU ed in ogni caso entro il limite previsto dalla Compagnia assicurativa con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale.

E comunque di accettare espressamente tutte le condizioni previste dal vigente regolamento dell'agenzia.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- Atto giudiziario

MODULO RICHIESTA TUTELA LEGALE "B" PAG.3

In caso di procedimento civile

DICHIARA

di non volersi avvalere di nessuno di nessuno di coloro che risultano iscritti ma di nominare come legale di fiducia:

NOMINATIVO LEGALE: _____

INDIRIZZO STUDIO: _____

CAP.: _____ CITTÀ: _____ TEL.: _____ INDIRIZZO E-MAIL: _____

DICHIARA

Inoltre di essere consapevole che nell'ipotesi di rimborso delle spese legali l'Azienda provvederà nel limite di quanto avrebbe rimborsato al/ai legale/i iscritti nell'apposito elenco e precisamente riconoscendo le tariffe previste dall'art.12 comma 2 dell'avviso vigente in Arpa Sicilia per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad Avvocati esterni e/o entro il limite rimborsabile dalla Compagnia assicurativa con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale.

Quanto al rimborso per l'eventuale onere del consulente tecnico di parte lo stesso sarà riconosciuto a rimborso in misura non superiore a quella liquidata in giudizio al CTU ed in ogni caso entro il limite previsto dalla Compagnia assicurativa con la quale l'Azienda ha stipulato la polizza per la responsabilità civile verso terzi e/o la polizza per la tutela legale.

E comunque di accettare espressamente tutte le condizioni previste dal vigente regolamento dell'agenzia

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- Atto giudiziario

Firma: _____ Data _____

All'Arpa Sicilia
Via S. Lorenzo Colli n. 312/G
Palermo
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

MODULO "C" DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ (_____) _____
il _____
residente a _____ (_____) _____
in via _____ n. _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di avere le seguenti polizze personali:

o per la RESPONSABILITÀ CIVILE

Polizza n. _____;
Compagnia _____ Validità _____;

o per la RIVALSA PER COLPA GRAVE

Polizza n. _____;
Compagnia _____ Validità _____;

o per il RIMBORSO DELLE SPESE GIUDIZIARIE

Polizza n. _____;
Compagnia _____ Validità _____

Firma: _____ Data compilazione: _____

All'Arpa Sicilia
Via S. Lorenzo Colli n. 312/G
Palermo
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

MODULO "D" RICHIESTA RIMBORSO TUTELA LEGALE

Il sottoscritto _____
dipendente di questa Agenzia Arpa Sicilia in qualità
di _____ presso

_____ presso
in merito al procedimento _____
conclusosi con _____

ha sostenuto per la difesa la seguente complessiva spesa di € _____

- per onorari del legale avv.to _____
- di cui allega parcella dd. _____ regolarmente quietanzata;
- per onorari del consulente di parte _____ di cui
allega parcella dd. _____ regolarmente quietanzata

Chiede

all'Arpa Sicilia in indirizzo il relativo rimborso in base alle norme del CCNL e del Regolamento agenziale che prevedono il ristoro delle spese sostenute per la difesa in ipotesi di esito favorevole della controversia originata per ragioni di servizio.

Distinti saluti.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Atto giudiziario (sentenza/provvedimento definitivo)
- Parcella quietanzata n. _____ dd. _____
- Parcella quietanzata n. _____ dd. _____

Firma: _____ Data compilazione: _____

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 11/12/2020 e fino al ___/___/___

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. _____ del ___/___/___

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p> <p>ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___</p> <p>Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.</p>